



COMUNE DI S. STEFANO AL MARE

C.A.P. 18010

PROVINCIA DI IMPERIA

☎ 0184 / 48.64.88

Cod. Fisc. : 002 473 600 84

Fax 0184 / 48.68.20



Prot. n. 8407

Santo Stefano al Mare 7.11.2017

Ordinanza n. 39/2017

OGGETTO: TAGLIO DI TUTTE LE ALBERATURE CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RIMOZIONE DI EVENTUALI RESIDUI DELLE PIANTE CHE DOVESSERO CADERE SUL PIANO VIABILE

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 7898 del 18.10.2017 l'ANAS - Area Compartimentale della Liguria - Centro A - Nucleo D, ha inoltrato richiesta di emissione per il proprio territorio di competenza di specifica ordinanza, affinché i proprietari dei fondi confinanti con la S.S. n° 1 "Via Aurelia" ottemperino agli art. 16 e 29 del Codice della Strada ed all'art. 26 comma 6 del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione", provvedano ad abbattere tutte le alberature che possono costituire pericolo alla circolazione stradale ed a rimuovere eventuali residui delle piante che dovessero cadere sul piano viabile;

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio della Via Aurelia S.S.1 nel tratto ricadente sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale ;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 e 29,;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare l'art. 26;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi della S.S. n. 1 Aurelia nel tratto ricadente sul territorio di questo Comune, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con la S.S. n. 1 Aurelia nel tratto ricadente sul territorio di questo Comune di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

 Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

 Che la Polizia Locale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente (www.comune.santostefanoalmare.im.it)

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Santo Stefano al Mare 07.11.2017



Il Sindaco
Elio Di Placido

[Handwritten signature]